

Sentenza: n. 39 del 15 Marzo 2013

Materia: intese Stato - Regioni

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117 commi 3 e 4, 118 commi 1 e 2, 119 commi 1 e 2 e 120 Cost.; principio di leale collaborazione

Ricorrenti: Regioni Veneto, Puglia, Toscana

Oggetto: articolo 61 comma 3 decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni dall'articolo 1 comma 1 della legge 4 aprile 2012, n. 35

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La disposizione oggetto della sentenza in esame stabilisce che nel caso in cui sia prevista l'intesa con le Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato e questa non venga raggiunta, il Consiglio dei ministri può deliberare motivatamente l'atto, nel rispetto del principio di leale collaborazione, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per l'adozione, anche senza l'assenso delle Regioni interessate.

L'operatività della norma, fatta salva comunque la competenza legislativa esclusiva delle regioni, è subordinata all'esistenza "di gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'erario".

I diversi ma sostanzialmente simili profili di illegittimità sollevati dalle regioni ricorrenti, sono l'occasione per la Corte per ripercorre una serie di principi già da tempo elaborati sulla questione, principi sulla base dei quali viene definito il giudizio:

- nel caso in cui sia prevista una intesa in senso forte, e non si raggiunga l'accordo, lo Stato non è legittimato all'assunzione unilaterale del provvedimento in quanto si tratta di "atti a struttura necessariamente bilaterale" (sent. n. 383/2005)
- non è sufficiente il formale riferimento, da parte del legislatore statale, all'osservanza del principio di leale collaborazione ma devono essere previste procedure di reiterazione delle trattative con l'impiego di strumenti di mediazione (sent. n. 33/2011);
- l'assunzione unilaterale dell'atto come mera conseguenza del mancato raggiungimento dell'intesa determina lesione della sfera di competenza attribuita alla Regione e viola il principio di leale collaborazione (sent. n. 179/2012);
- il rilievo nazionale degli interessi coinvolti dal provvedimento oggetto di intesa, del pari, non è sufficiente a legittimare l'intervento unilaterale dello Stato in assenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative da condurre in base al principio di lealtà (cfr. sent. 303/2003).

Il mero decorso del tempo senza il raggiungimento dell'intesa – previsto dalla norma impugnata come unica condizione per l'intervento unilaterale dello Stato – prescinde invero completamente dall'osservanza di comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione. Infatti, qualunque sia l'atteggiamento delle parti nel termine fissato per l'adozione dell'atto si verifica la concentrazione del potere in capo allo Stato e ciò, quindi, anche nel caso in cui proprio lo Stato determini con il proprio comportamento elusivo o inerte, l'inutile decorrenza del termine.

Né il riferimento all'eccezionalità della congiuntura economica e finanziaria - addotta dalla difesa erariale quale giustificazione legittimante la norma in contestazione – può essere accolta in quanto

la Costituzione non consente che una situazione di necessità possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali previste in particolare dall'articolo 117 Cost. ed anzi obbliga lo stesso ad "affrontare l'emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale".

Per completezza, la Corte esamina anche la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma ma giunge ad escluderla in quanto rimarrebbero troppo ampi margini di incertezza incompatibili con le norme sul riparto delle competenze e con il principio di leale collaborazione.

Da qui la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione oggetto del giudizio.